

GLI AIUTI DI STATO IN REGIME DI ESENZIONE

**Seminario EIPA / Presidenza del Consiglio
dei Ministri**

L'Aquila, 25 settembre 2017

di Marta Moretti

Indice

- A. Gli aiuti nel Trattato (cenni)
- B. Il Regolamento generale di esenzione per categoria (RGEC)
- C. Il sostegno pubblico alla cultura
- D. La prassi europea/1
- E. Aiuti all'occupazione
- F. La prassi europea/2

A. Gli aiuti nel Trattato

- Art. **107 n. 1** TFUE: gli aiuti di Stato sono incompatibili (a certe condizioni e salvo deroghe)
- Art. **107 n. 2** TFUE: taluni aiuti sono *ipso iure* compatibili con il mercato interno
- Art. **107 n. 3**: altri aiuti **possono** essere dichiarati compatibili

A.1 La nozione di aiuto

- Sotto il profilo **oggettivo**, sono aiuti le misure che (a prescindere dalla forma) siano:
 - i) dirette ad **imprese e produzioni**;
 - ii) economicamente **vantaggiose**;
 - iii) **selettive**;
 - iv) idonee ad alterare le dinamiche concorrenziali nel mercato interno.

A.1 La nozione di aiuto (segue)

□ **Impresa**

- Una **società *in-house*** può essere un'impresa

«La decisione di un'autorità pubblica di (...) prestare il servizio in proprio (...) non esclude l'esistenza di un'attività economica (...) se altri operatori sono disposti a fornire il servizio nel mercato interessato»

(Comunicazione sulla nozione di aiuto, "NoA").

A.1 La nozione di aiuto (segue)

- Un ente che detiene partecipazioni (anche di maggioranza) in un'impresa che fornisce b/s non è un'impresa se esercita solo i suoi diritti da azionista e percepisce i dividendi.

CG, sent. 10 gennaio 2006, *Cassa di Risparmio di Firenze*: una fondazione bancaria è 'impresa' se, attraverso la sua partecipazione di controllo sulla società bancaria, gestisce l'attività economica di quest'ultima.

A.1 La nozione di aiuto (segue)

- Attività legate alla **cultura** e alla **conservazione del patrimonio**:
 - **non economiche** se accessibili al pubblico gratuitamente o con un contributo minimo rispetto ai costi;
 - economiche se prevalentemente finanziate dai contributi degli utenti o con mezzi commerciali o se favoriscono singole imprese (es. ristrutturazione di edificio artistico sede di una società privata o di sue attività promozionali).

A.1 La nozione di aiuto (segue)

□ Vantaggio

- La **fornitura di b/s** da parte di un'impresa pubblica alle sue controllate di diritto privato in un settore aperto alla libera concorrenza configura un aiuto se la remunerazione è **inferiore a quella richiesta in condizioni normali di mercato** (CG, sent. 11 luglio 1996, *SFEI*).
- Se il finanziamento pubblico si limita a **compensare** gli obblighi di servizio pubblico (**OSP**) (CG, sent. 24 luglio 2003, *Altmark*) non c'è vantaggio.

A.1 La nozione di aiuto (segue)

□ Selettività regionale

La misura di un ente locale che stabilisce nel territorio dell'ente un'aliquota fiscale ridotta rispetto a quella vigente nel resto dello Stato è selettiva se:

- l'ente, sul piano costituzionale, gode di uno *status* politico e amministrativo distinto da quello del governo centrale (**autonomia istituzionale**);
- il governo centrale non ha potuto influire sul contenuto della misura (**autonomia procedurale**);
- l'ente ne sopporta le conseguenze economiche (**autonomia finanziaria**).

A.1 La nozione di aiuto (segue)

- Decisione della Commissione del 31 luglio 2014, **SA.34249** - Italia

La **riduzione dell'aliquota IRAP** (rispetto a quella ordinaria stabilita dallo Stato) a favore delle imprese attive nella provincia di Bolzano che presentino un incremento del valore della produzione netta nazionale e del personale a tempo indeterminato **non** è una misura **selettiva**.

L'ente ha autonomia istituzionale, procedurale e finanziaria (riduzione del gettito fiscale **non compensata da sovvenzioni o contributi provenienti dal Governo centrale o dalla Regione**).

A.1 La nozione di aiuto (segue)

❑ Incidenza sugli scambi intra-UE

Comunicazione NoA:

*«Una sovvenzione pubblica concessa ad un'impresa che fornisce servizi **solo a livello locale o regionale** e non al di fuori del suo Stato può nondimeno incidere sugli scambi tra SM se tali servizi possono essere forniti da imprese di altri SM (diritto di stabilimento) e questa possibilità non è meramente ipotetica».*

A.1 La nozione di aiuto (segue)

→ Decisione della Commissione del 17 maggio 2017, **SA.47448** – Spagna

Regime di finanziamenti pubblici ad imprese stabilite nell'UE che pubblicano **edizioni digitali di giornali in lingua basca** e agenzie di stampa che divulgano **notizie online in lingua basca** (fino ad € 150.000 a progetto, a copertura di non più del 60% dell'investimento).

La Commissione esclude un'incidenza sugli scambi perché:

- ❑ i beneficiari forniscono b/s **in una zona limitata di uno SM e non attraggono clienti da altri SM;**
- ❑ non è possibile prevedere che la misura abbia un'**incidenza** più che **marginale sulle condizioni di investimento o stabilimento transfrontaliero.**

A.1 La nozione di aiuto (segue)

- Sotto il profilo **soggettivo**, gli aiuti sono concessi dagli Stati o mediante risorse statali, quindi anche da:
 - ❑ enti pubblici (controllati dallo Stato) o **enti autonomi** che operano **in regime pubblicistico** (es. Regioni ed Enti locali);
 - ❑ un'**impresa pubblica** ove ricorrano degli indizi della partecipazione delle autorità pubbliche alla concessione della misura (Comunicazione NoA).

A.1 La nozione di aiuto (segue)

□ Sono **'statali'** anche:

- le risorse erogate da enti in regime privatistico se l'**erogazione è sottosta ad un controllo pubblico**

(es. fondi alimentati mediante contributi imposti e ripartiti dalla legge statale, anche se riscossi e amministrati da enti distinti dallo Stato)

- le risorse provenienti dall'UE o da organismi internazionali, se le Autorità nazionali esercitano un potere discrezionale sul loro impiego (es. scelgono i beneficiari). → Fondi Strutturali.

A.1 La nozione di aiuto (segue)

- Decisione della Commissione del 22 giugno 2017 – Danimarca (**SA.37900**)

Due federazioni sportive – finanziate prevalentemente dallo Stato, ma in parte da privati – erogano prestiti senza interessi ad associazioni sportive no-profit per l'allestimento e il funzionamento di centri fitness per i loro membri.

La misura è finanziata con i proventi del mercato danese delle scommesse conseguiti dallo Stato, ma l'erogazione dei prestiti è decisa dagli organi direttivi delle federazioni, **senza l'influenza dello Stato** o di altri soggetti pubblici.

→ **Non è imputabile** allo Stato.

A.2 Gli aiuti compatibili

- Sono compatibili *ex art. 107 n. 2* gli aiuti aventi determinate finalità che soddisfino dei criteri oggettivi, ossia:
 - a) a **carattere sociale** concessi a singoli consumatori **senza discriminazioni** quanto all'origine dei prodotti;
 - b) destinati ad **ovviare ai danni** arrecati da calamità naturali o altri eventi **eccezionali**.
- Vanno notificati alla Commissione ai fini dell'accertamento di tali finalità e criteri.

A.2 Gli aiuti compatibili (segue)

- Possono essere dichiarati compatibili *ex art.* 107 n. 3 TFUE gli:
 - i) aiuti **regionali**
 - ❑ «*destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il **tenore di vita sia anormalmente basso** oppure si abbia una **grave forma di disoccupazione***»;
 - ❑ «*destinati ad agevolare lo sviluppo di ... talune regioni economiche*» purché non alternino gli scambi in misura contraria all'interesse comune);

A.2 Gli aiuti compatibili (segue)

ii) aiuti **'settoriali'**

- ❑ «*destinati a ad agevolare lo sviluppo di **talune attività***», purché non alterino gli scambi in misura contraria all'interesse comune;
- ❑ «*destinati a promuovere la realizzazione di un **importante progetto di comune interesse europeo***»;
- ❑ «*destinati a promuovere la **cultura e la conservazione del patrimonio***» purché non alterino gli scambi e la concorrenza in misura contraria all'interesse comune.

A.2 Gli aiuti compatibili (segue)

iii) aiuti **'orizzontali'**, ovvero «*categorie di aiuti determinate con decisione del Consiglio su proposta della Commissione*».

Ai sensi del **Reg. 2015/1588** (sostitutivo del Reg. 994/98), la Commissione può emanare regolamenti che sanciscono la compatibilità di determinate categorie di aiuti **esentandoli dall'obbligo di notifica**.

A.2 Gli aiuti compatibili (segue)

Sono considerati compatibili gli aiuti a favore:

- delle PMI;
- di ricerca/sviluppo/innovazione (R&S&I);
- della tutela dell'ambiente;
- della **occupazione/formazione**;
- della **cultura/conservazione del patrimonio**;
- della riparazione dei danni arrecati da calamità naturali/condizioni meteorologiche avverse nel settore della pesca;
- della silvicoltura/conservazione delle risorse biologiche del mare/di acqua dolce;

A.2 Gli aiuti compatibili (segue)

- ❑ di residenti in regioni remote per i trasporti, a carattere sociale e senza discriminazioni quanto all'identità del vettore;
- ❑ di infrastrutture a banda larga di base/misure individuali di piccola entità per infrastrutture che riguardano reti di accesso di prossima generazione/opere di ingegneria civile relative alla banda larga/infrastrutture passive a banda larga, in **aree in cui non esistono tali infrastrutture e dove è improbabile che tali infrastrutture siano sviluppate nel prossimo futuro**, nonché
- ❑ **gli aiuti a finalità regionale.**

B. II RGEC

- Si inquadra nel processo di **modernizzazione** («*Commission's approach to be big on big things and small on small things*»).

COM (2012) 209: solo controllo *ex post* sulle misure a carattere più locale e con scarsi effetti sugli scambi.

→ Il RGEC prevede più di **40 esenzioni** per il periodo 2014-2020, che coprono il 90% circa delle misure.

B.1 Gli aiuti esentati

- Si applica a **13 categorie di aiuti**:
 - ❑ a finalità regionale
 - ❑ alle PMI
 - ❑ alle PMI per l'accesso ai finanziamenti
 - ❑ per la tutela dell'ambiente
 - ❑ per R&S&I
 - ❑ per la cultura/conservazione del patrimonio
 - ❑ per la formazione
 - ❑ per l'occupazione di lavoratori svantaggiati/con disabilità;
 - ❑ per ovviare ai danni di calamità naturali;

B.1 Gli aiuti esentati (segue)

- a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote
- per le infrastrutture a banda larga
- per le infrastrutture sportive/ricreative multifunzionali
- per le infrastrutture locali
- per aeroporti regionali
- per porti

B.2 Gli aiuti esclusi

- Il RGEC **non si applica** a:
 - ❑ regimi con dotazione annuale media $>$ € **150 milioni** (dopo 6 dall'entrata in vigore);
 - ❑ aiuti all'**esportazione** intra/extra-UE o all'**uso di prodotti nazionali**;
 - ❑ aiuti nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli/pesca/acquacoltura;
 - ❑ aiuti **contrari ad altre norme UE**;
 - ❑ aiuti ai **beneficiari di aiuti da recuperare** (salvo per rimediare ai danni di calamità naturali);
 - ❑ aiuti ad **imprese in difficoltà** (salvo: regimi di aiuti per rimediare a calamità naturali, all'avviamento e a finalità regionale al funzionamento).

B.2 Gli aiuti esclusi (segue)

- CG, sent. 6 luglio 2017, *Nerea SpA*

Le Marche hanno chiesto la restituzione di un aiuto concesso nell'ambito di un POR-FESR ad una società perché questa **aveva chiesto l'ammissione ad un concordato preventivo.**

CG:

- ❑ un aiuto concesso ad un'impresa che non si trovava in stato d'insolvenza non può essere revocato perché quest'ultima successivamente si è trovata in tale stato;
- ❑ il GN deve però verificare se, al momento della concessione, Nerea già versasse in stato d'insolvenza.

B.3 Le soglie d'intensità

AIUTI	SOGLIE
<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Regionali agli investimenti<input type="checkbox"/> Regionali per lo sviluppo urbano	<ul style="list-style-type: none">€ 100 milioni/importo "corretto"€ 20 milioni/progetto
<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Aeroporti regionali<input type="checkbox"/> Porti marittimi<input type="checkbox"/> Porti interni	<ul style="list-style-type: none">€ 150 milioni/regime€ 130/150 milioni/progetto€ 40/50 milioni/progetto
<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> A PMI per investimenti<input type="checkbox"/> A PMI per consulenze<input type="checkbox"/> A PMI per partecipare a fiere<input type="checkbox"/> A PMI per progetti di CTE	<ul style="list-style-type: none">€ 7,5 milioni/impresa/progetto€ 2 milioni/impresa/progetto€ 2 milioni/impresa/anno€ 2 milioni/impresa/progetto

B.3 Le soglie d'intensità (segue)

AIUTI	SOGLIE
Finanziamento del rischio	€ 15 milioni/impresa
Avviamento	€ 1-3 milioni /impresa
<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Ricerca fondamentale<input type="checkbox"/> Ricerca industriale<input type="checkbox"/> Sviluppo sperimentale<input type="checkbox"/> Studi preliminari di fattibilità	<ul style="list-style-type: none">€ 40 milioni/impresa/progetto€ 20 milioni/impresa/progetto€ 15 milioni/impresa/progetto€ 7,5 milioni/studio

B.3 Le soglie d'intensità (segue)

AIUTI	SOGLIE
Investimenti per le infrastrutture di ricerca	€ 20 milioni/infrastruttura
Poli di innovazione	€ 7,5 milioni/polo
A PMI per l'innovazione	€ 5 milioni/impresa/progetto
Innovazione di processi/organizzazione	€ 7,5 milioni/impresa/progetto

B.3 Le soglie d'intensità (segue)

AIUTI	SOGLIE
Formazione	€ 2 milioni/progetto
<input type="checkbox"/> All'assunzione di lavoratori svantaggiati <input type="checkbox"/> All'occupazione di lavoratori disabili (salari/sovraccosti)	€ 5 milioni/impresa/anno € 10 milioni/impresa/anno
Investimenti per la tutela dell'ambiente	€ 15 milioni/impresa/progetto
Progetti per l'efficienza energetica	€ 10 milioni

B.3 Le soglie d'intensità (segue)

AIUTI	SOGLIE
Funzionamento di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili	€ 15 milioni /impresa/progetto
Risanamento di siti contaminati / Rete di distribuzione del tele-riscaldamento/raffreddamento	€ 20 milioni/impresa/progetto
Investimenti per infrastrutture energetiche	€ 50 milioni /impresa/progetto
Infrastrutture a banda larga	€ 70 milioni/progetto

B.3 Le soglie d'intensità

AIUTI	SOGLIE
<input type="checkbox"/> Investimenti per cultura/ conservazione del patrimonio	€ 100 milioni /progetto
<input type="checkbox"/> Funzionamento per cultura/conservazione del patrimonio	€ 75 milioni impresa/anno
Opere audiovisive	€ 50 milioni /regime/anno
<input type="checkbox"/> Investimenti per infrastrutture sportive/multifunzionali	€ 30 milioni/progetto
<input type="checkbox"/> Funzionamento di infrastrutture sportive	€ 2 milioni /infrastruttura/anno
Investimenti per infrastrutture locali	€ 10 milioni /progetto

B.4 La trasparenza

- L'equivalente sovvenzione lordo (ESL) è calcolabile con precisione *ex ante*.

Sono trasparenti:

- ❑ sovvenzioni e contributi in conto interessi;
- ❑ prestiti con tasso d'interesse calcolato sul tasso di riferimento;
- ❑ garanzie con "premi esenti" o con metodo approvato *ex ante*;
- ❑ agevolazioni fiscali/anticipi rimborsabili entro la soglia del RGEC;

B.4 La trasparenza (segue)

Nonché, alle condizioni del RGEC:

- ❑ aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano;
- ❑ aiuti per il finanziamento del rischio;
- ❑ aiuti alle start-ups;
- ❑ aiuti a progetti per l'efficienza energetica;
- ❑ premi che si aggiungono al prezzo di mercato.

B.4 L'effetto d'incentivazione

- L'aiuto non può essere concesso se, al momento della domanda, è stata **avviata l'attuazione** del progetto.
- L'interessato deve presentare all'Autorità competente una domanda recante:
 - ❑ nome e dimensioni dell'impresa
 - ❑ descrizione del progetto, con date di inizio e fine, ubicazione ed elenco dei costi
 - ❑ tipo di aiuto e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

B.4 L'effetto d'incentivazione (segue)

- Per aiuti a **grandi imprese**, lo Stato deve verificare *ex ante*:
 - ❑ per gli aiuti regionali agli investimenti, che, senza l'aiuto, il progetto sarebbe realizzato in una zona diversa o non sarebbe sufficientemente redditizio;
 - ❑ che, grazie all'aiuto, vi è un aumento della portata del progetto, dell'importo versato dal beneficiario e una riduzione dei tempi di realizzazione.

B.4 L'effetto d'incentivazione (segue)

- L'effetto d'incentivazione si presume per:
 - ❑ agevolazioni fiscali applicabili in base a criteri oggettivi e anteriori all'avvio del progetto
 - ❑ aiuti a finalità regionale al funzionamento e per lo sviluppo urbano
 - ❑ aiuti alle PMI per l'accesso al finanziamento
 - ❑ aiuti per assumere lavoratori svantaggiati/disabili
 - ❑ sgravi di imposte ambientali
 - ❑ aiuti diretti a rimediare ai danni di calamità naturali
 - ❑ aiuti a carattere sociale per i trasporti agli abitanti di regioni remote
 - ❑ aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio.

B.5 I costi ammissibili

- Per calcolare i costi ammissibili, le somme sono considerate **senza dedurre le imposte** o altri oneri.
- Se un'imposta può essere recuperata non è un costo ammissibile, se invece resta a carico dell'impresa è ammissibile.
- I costi possono essere calcolati con le modalità semplificate del Reg. 1303/2013 sui Fondi Strutturali se l'operazione è in parte finanziata da tali fondi.

B.5 I costi ammissibili (segue)

- Gli aiuti erogabili in futuro, compresi gli aiuti erogabili in più quote, sono attualizzati al loro valore al momento della concessione.
- Si applica la **Comunicazione sui tassi di riferimento e di attualizzazione** (2008/C 14/02).
- I costi effettivamente sostenuti devono essere documentati in modo chiaro e analitico.
- Tale documentazione dev'essere conservata per 10 anni.

B.6 Il cumulo

1) Aiuti esentati dal RGEC & aiuti compatibili

- Aiuti esentati dal RGEC:
 - a) **per costi individuabili** → cumulabili con:
 - ❑ aiuti riguardanti costi individuabili **diversi**;
 - ❑ aiuti riguardanti **gli stessi** costi individuabili fino all'importo massimo/intensità massima più elevato/a applicabile.
 - b) **senza costi individuabili** → cumulabili con:
 - ❑ aiuti relativi a costi **individuabili**
 - ❑ aiuti **senza** costi individuabili fino all'importo massimo/intensità massima più elevata applicabile.

B.6 Il cumulo (segue)

2) Aiuti esentati dal RGEC & aiuti *de minimis*

- Gli aiuti del RGEC sono cumulabili con:
 - a) aiuti *de minimis* relativi a costi **individuabili diversi o senza costi individuabili**;
 - b) aiuti *de minimis* relativi agli **stessi costi ammissibili individuabili** fino all'importo massimo/intensità massima fissata dal RGEC.

B.6 Il cumulo (segue)

3) *Aiuti esentati dal RGEC & risorse UE*

- Gli aiuti del RGEC sono cumulabili con:
 - a) finanziamenti UE gestiti a livello centralizzato dall'UE** fino al tasso massimo di finanziamento previsto dalle norme UE applicabili (ma gli aiuti soltanto non devono eccedere la soglia di notifica e l'intensità massima stabilite dal RGEC)
 - b) finanziamenti UE gestiti dagli SM** entro la soglia e l'intensità massima stabilite dal RGEC.

B.7 La trasparenza

- Lo Stato deve pubblicare su un sito Internet:
 - ❑ sintesi delle informazioni di cui all'Allegato II
 - ❑ testo integrale di ogni misura di aiuto
 - ❑ informazioni dettagliate su ogni aiuto individuale di importo **> € 500.000** (entro 6 mesi dalla concessione).

B.7 La trasparenza (segue)

- CG, sent. 21 luglio 2016, *Dilly's Wellnesshotel*

L'assenza in un regime di aiuti di un riferimento esplicito al RGEC (citandone **titolo ed estremi di pubblicazione nella GUUE**) non soddisfa le condizioni necessarie per l'esenzione.

B.7 La trasparenza (segue)

- Gli SM devono:
 - trasmettere alla Commissione una sintesi delle informazioni relative a regimi di aiuti o aiuti individuali non rientranti in un regime esentato;
 - registrare e conservare **per 10 anni** le informazioni riguardanti l'applicazione delle esenzioni per categoria;
 - presentare ogni anno alla Commissione una relazione sull'applicazione delle esenzioni per categoria.

B.8 Il controllo

- I registri (con informazioni e documenti giustificativi) vanno conservati per **10 anni** dalla data in cui è stato concesso l'aiuto individuale o l'ultimo aiuto ricompreso in un regime.
- Entro **20 gg. lavorativi**, lo Stato deve fornire tutte le informazioni e i documenti giustificativi richiesti dalla Commissione.

B.9 La revoca dell'esenzione

- Se la Commissione accerta che uno Stato ha concesso aiuti sulla base del RGEC senza adempiere a tutte le disposizioni del Regolamento, può decidere che **tutte o alcune misure esentabili** ai sensi del Regolamento **le siano notificate.**

C. Il sostegno pubblico alla cultura

- Il sostegno pubblico alla cultura **non è un aiuto** se manca:
 - ❑ un'attività economica e/o
 - ❑ il vantaggio (es. compensazione OSP) e/o
 - ❑ l'incidenza sugli scambi.
- Un aiuto alla cultura **è compatibile** con il mercato interno se rispetta:
 - ❑ il Reg. *de minimis* (generale o specifico per i SIEG) o
 - ❑ il RGEC o la Decisione 2012/21 sui SIEG o
 - ❑ è autorizzato *ex art. 107 n. 3 d)* o ai sensi della Disciplina sui SIEG o altri Orientamenti.

C. Il sostegno pubblico alla cultura (segue)

- **Artt. 2 n. 3 TUE e 167 TFUE:**

L'UE promuove e, se necessario, sostiene e integra l'azione degli SM nei seguenti settori:

- ❑ "cultura"/"diversità culturali" e linguistiche,
- ❑ salvaguardia del patrimonio culturale europeo
- ❑ creazione artistica e letteraria (compreso il settore audiovisivo).

- **Art. 107 n. 3 d) TFUE**

Compatibilità degli aiuti diretti a promuovere la cultura/la conservazione del patrimonio, purché non alternino gli scambi/la concorrenza in misura contraria all'interesse comune.

C. Il sostegno pubblico alla cultura (segue)

- **Considerando 72 e art. 53 RGEC**
- La cultura è sia **bene economico**, «*che offre notevoli opportunità per creare ricchezza e occupazione*», sia «**veicolo di identità, valori e contenuti** che rispecchiano e forgianno le nostra società».
- Nessuna definizione europea di “cultura”/ “patrimonio culturale”.
→ Spetta agli SM individuare le attività e i progetti “culturali”.

C.1 Gli aiuti alla cultura

- **Art. 53 - Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio**

Possono essere concessi per le seguenti finalità/attività:

- ❑ musei, archivi, biblioteche, centri/spazi culturali e artistici, teatri, sale cinematografiche, teatri lirici, sale da concerto, altre organizzazioni dello spettacolo dal vivo, cineteche, organizzazioni/istituzioni culturali e artistiche;
- ❑ **patrimonio culturale materiale** (mobile/immobile), siti archeologici, monumenti, siti ed edifici storici;

C.2 Gli aiuti alla cultura (segue)

- ❑ **patrimonio naturale** collegato direttamente al patrimonio culturale o riconosciuto formalmente come tale da uno SM;
- ❑ **patrimonio culturale immateriale** in tutte le sue forme (inclusi i costumi e l'artigianato del folclore tradizionale);
- ❑ **eventi artistici/culturali** (quali spettacoli, festival, mostre);
- ❑ **programmi di educazione culturale/artistica e di sensibilizzazione** del pubblico (anche con nuove tecnologie) sull'importanza della tutela e promozione della diversità delle espressioni culturali;
- ❑ scrittura, *editing*, produzione, distribuzione, digitalizzazione e pubblicazione di **musica e opere letterarie** (comprese le traduzioni).

C.2 Gli aiuti esclusi

- **Sono escluse** le attività culturali aventi un **carattere prevalentemente commerciale**, come:
 - ❑ stampa e periodici (cartacei/elettronici);
 - ❑ moda, *design* o videogiochi (es. un'accademia di moda o di *design*).

C.3 I costi ammissibili

- Aiuti agli **investimenti materiali** /**immateriale** per costi di/per:
 - ❑ costruzione/ammodernamento/acquisizione/conservazione/miglioramento di infrastrutture **utilizzate** annualmente **a fini culturali per almeno l'80%** del tempo/della capacità;
 - ❑ acquisizione/trasferimento/ricollocazione del patrimonio culturale;
 - ❑ tutela/conservazione/restauro/riqualificazione del patrimonio culturale materiale e immateriale;
 - ❑ rendere il patrimonio culturale più accessibile al pubblico (es. a persone con esigenze particolari e mediante la digitalizzazione);
 - ❑ progetti/attività culturali, cooperazione e scambi culturali borse di studio.

C.3 I costi ammissibili (segue)

- Aiuti **al funzionamento** per costi di/per:
 - ❑ istituzioni culturali o siti del patrimonio collegati alle attività permanenti o periodiche;
 - ❑ programmi di educazione culturale/artistica e di sensibilizzazione del pubblico alla tutela/promozione della diversità delle espressioni culturali
 - ❑ migliorare l'accesso del pubblico ai siti e alle attività delle istituzioni culturali e del patrimonio;
 - ❑ realizzazione del progetto;
 - ❑ personale impiegato nell'istituzione/sito culturale o per il progetto;
 - ❑ servizi di consulenza.

C.3 I costi ammissibili (segue)

- L'importo dell'aiuto non può eccedere:
 - aiuti **agli investimenti**: differenza tra costi ammissibili e "risultato operativo";
 - aiuti **al funzionamento**: perdite di esercizio + "utile ragionevole".
- Occorre una stima *ex ante*, sulla base di proiezioni ragionevoli, o un meccanismo di recupero *ex post*.

C.3 I costi ammissibili (segue)

- **“Risultato operativo”**: differenza tra entrate attualizzate e costi di esercizio, attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento;
- **“utile ragionevole”**: utile tipicamente ottenuto nel settore o tasso *swap* pertinente + 100 pb (“*safe harbour*”).

C.4 L'effetto d'incentivazione

- L'effetto di incentivazione:
 - ❑ **non** si richiede **per gli aiuti alla cultura/conservazione** del patrimonio;
 - ❑ **va dimostrato** per i regimi di aiuti **a favore delle opere audiovisive.**

C.5 Le opere audiovisive

- **Considerando 73 RGEC** richiama la **“Comunicazione relativa agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive”** del 2013.
→ Le opere audiovisive sono sia beni economici (*«offrono notevoli opportunità per creare ricchezza e occupazione»*) sia beni culturali (*«rispecchiano la varietà culturale delle diverse tradizioni e storie degli SM e delle loro regioni»*).

C.5 Le opere audiovisive (segue)

- **Art. 54 RGEC - Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive**

Aiuti per:

- la **produzione**,
- la **preproduzione**
- la **distribuzione**

di opere audiovisive giudicate dei **“prodotti culturali”** in base a criteri oggettivi fissati dagli SM e all’esito di una procedura di verifica.

C.6 I costi ammissibili

- **Aiuti alla produzione:**
 - **≤50%** dei costi di produzione;
 - **≤60%** dei costi per produzioni transfrontaliere;
 - **≤100%** dei costi per “opere audiovisive difficili” o coproduzioni con ODA Recipients.

C.6 I costi ammissibili (segue)

- **Aiuti alla preproduzione** fino al 100% dei costi ammissibili (sviluppo e sceneggiatura).
- **Aiuti alla distribuzione** fino al 100% dei costi ammissibili (distribuzione e promozione).

C.7 I requisiti

- Limiti agli obblighi di spese territoriali:
 - **fino al 160%** dell'aiuto per la produzione di un'opera audiovisiva
 - o
 - importo dell'aiuto per la produzione di un'opera audiovisiva come **percentuale delle spese effettuate nello SM erogatore.**



C.7 I requisiti (segue)

In ogni caso,

- spesa soggetta ad obblighi di spesa territoriale: $\leq 80\%$ del **bilancio totale** di produzione.

È possibile esigere anche un **livello minimo di attività di produzione** sul territorio nazionale/locale, purché $\leq 50\%$ del **bilancio totale** di produzione.

C.7 I requisiti (segue)

- Gli aiuti non sono riservati:
 - ad attività specifiche della produzione.
 - ai cittadini dello SM erogatore o ad imprese costituite a norma del diritto commerciale nazionale.

D. La prassi europea / 1

- Decisione del 28 giugno 2017, **SA.48021** – Italia

Regime di aiuti: **credito d'imposta a favore delle imprese di produzione cinematografica** per la produzione di opere cinematografiche italiane di interesse culturale, con:

- dotazione annuale media = **circa € 90 milioni**
- massimale annuo per impresa = € 6 milioni
- intensità massima = 50% del bilancio di produzione, 60% per coproduzioni europee e 100% per film difficili e con risorse finanziarie modeste
- obbligo di spesa territoriale = 100% del credito d'imposta.

D. La prassi europea/1

(segue)

- Film di nazionalità italiana se sono **italiani/europei**:
 - regista;
 - autore del soggetto originale o la maggioranza degli autori;
 - sceneggiatore o la maggioranza degli sceneggiatori;
 - ripresa sonora diretta;
 - troupe;
- + almeno 3 delle seguenti componenti:
 - la maggioranza degli interpreti principali;
 - i 3/4 degli interpreti secondari;
 - autore della fotografia cinematografica;
 - montatore



D. La prassi europea / 1 (segue)

+ almeno 2 delle seguenti componenti:

- autore della musica,
- scenografo,
- costumista.

+ almeno una delle seguenti condizioni:

- riprese ed uso di teatri di posa in Italia;
- utilizzo di industrie tecniche italiane.

D. La prassi europea / 1

(segue)

- Ricorrono tutti gli elementi costitutivi dell'aiuto:
 - ❑ rinuncia ad un gettito fiscale → **risorse statali**;
 - ❑ risparmio di costi che i produttori cinematografici non riceverebbero in condizioni normali di mercato → **vantaggio**;
 - ❑ beneficino del regime stesso solo le imprese cinematografiche che soddisfano i criteri di ammissibilità → **selettività**;
 - ❑ i beneficiari sono in concorrenza con altre imprese cinematografiche non necessariamente beneficiarie del regime → **possibile distorsione della concorrenza**;
 - ❑ commercio internazionale di film → **incidenza sugli scambi intra-UE**.

D. La prassi europea / 1

(segue)

- Supera la soglia del RGEC
- Soddisfa tutte le condizioni della *Comunicazione sul cinema del 2013* (→ è compatibile con il mercato interno *ex art. 107 n. 3 d TFUE*):
 - intensità massima = 25%
 - credito d'imposta non applicato solo alle spese effettuate in Italia;
 - obbligo di spesa territoriale = 25% bilancio totale di produzione (< 80%)

E. Gli aiuti all'occupazione

- **Aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati** (artt. 32 e 35)
 - **Beneficiari:**
 - 1) lavoratore **svantaggiato** (alternativamente):
 - a) senza impiego regolarmente retribuito da ≥ 6 mesi
 - b) età tra 15 e 24 anni
 - c) senza diploma di scuola media superiore o professionale o senza ancora primo impiego retribuito dopo meno di 2 anni dal completamento della formazione a tempo pieno
 - d) età superiore a 50 anni
 - e) adulto con persona a carico
 - f) appartenente al genere sottorappresentato in un settore economico con disparità uomo-donna $> 25\%$ della disparità media in tutti i settori dello SM
 - g) appartenente a minoranza etnica con necessità di migliorare lingua, professionalità ed esperienza lavorativa per accedere ad un'occupazione stabile;
 - 2) lavoratore **molto svantaggiato** senza lavoro regolarmente retribuito (alternativamente):
 - da almeno 24 mesi o
 - da almeno 12 mesi + una delle condizioni da b) a g) *supra*

E. Gli aiuti all'occupazione (segue)

a) Aiuti all'assunzione sotto forma di integrazioni salariali (art. 32)

- **Regimi:** non aiuti individuali
- **Costi ammissibili:** costi salariali per ≤ 12 mesi dall'assunzione (≤ 24 mesi se lavoratore molto svantaggiato)
- **Massimale:** \leq € 5 milioni/impresa/anno
- **Intensità massima:** $\leq 50\%$ costi ammissibili
- **Continuità di impiego:** per un periodo minimo compatibile con le norme nazionali
- In mancanza di aumento netto del numero di dipendenti, posti vacanti solo per dimissioni volontarie, pensionamento, sopravvenuta inabilità al lavoro, licenziamento per giusta causa, riduzione volontaria dell'orario di lavoro
- Effetto d'incentivazione: si presume

E. Gli aiuti all'occupazione (segue)

b) Aiuti per compensare i costi dell'assistenza ai lavoratori svantaggiati (art. 35)

- **Costi ammissibili:**

- costi relativi al **tempo di lavoro dedicato dal personale esclusivamente** ad assistere lavoratori svantaggiati **per ≤ 12 mesi dall'assunzione** (≤ 24 mesi dall'assunzione se lavoratore molto svantaggiato)
- **costi di formazione del personale per assistere** lavoratori svantaggiati
- **Massimale:** $\leq \text{€ } 5$ milioni/impresa/anno
- **Intensità massima:** $\leq 50\%$ costi ammissibili
- Effetto d'incentivazione: si presume

E. Gli aiuti all'occupazione (segue)

- **Rapporto con altri aiuti all'occupazione/1**
- **Aiuti regionali agli investimenti** (art. 14)
 - **Costi ammissibili:** salariali stimati dei posti di lavoro creati entro **3 anni** dal completamento dell'investimento per **2 anni** (da soli o associati a costi per attivi materiali/immateriali)
 - **Salvaguardia dell'occupazione complessiva:**
 - **incremento netto** del numero di dipendenti impiegati in un dato stabilimento rispetto alla media dei 12 mesi precedenti;
 - mantenimento del nuovo posto di lavoro per **almeno 5 anni** (o di 3 per le PMI) dall'assunzione;
 - **nessuna delocalizzazione** nello SEE nei 2 anni anteriori e successivi all'investimento iniziale.
 - **Massimale:** \leq € 100 milioni/importo di aiuto corretto
 - **Intensità massima:** v. Carta regionale

E. Gli aiuti all'occupazione (segue)

- **Rapporto con altri aiuti all'occupazione/2**
- **Aiuti agli investimenti a favore delle PMI** (art. 17)
 - **Costi ammissibili:** costi salariali stimati dei posti di lavoro creati entro **3 anni** dal completamento dell'investimento per **2 anni** (da soli o associati ai costi per attivi materiali/immateriali);
 - **Salvaguardia dell'occupazione complessiva:**
 - **aumento netto del numero di dipendenti** nello stabilimento interessato rispetto alla media dei 12 mesi precedenti;
 - mantenimento del nuovo posto di lavoro per almeno **3 anni** dall'assunzione.
 - **Massimale:** ≤ € 7,5 milioni/impresa/progetto
 - **Intensità massima:**
 - piccole imprese: ≤20% costi ammissibili
 - medie imprese: ≤10% costi ammissibili

G. La prassi europea / 2

- CG, sent. 2 aprile 2009, *Lodato*

La società Lodato aveva beneficiato di uno sgravio contributivo per taluni lavoratori in virtù di un regime di aiuti.

Secondo l'INPS, nessuna delle assunzioni aveva comportato un incremento dei posti di lavoro (dato dal raffronto tra la media di ULA dell'anno precedente l'assunzione e il numero totale di dipendenti alla data di assunzione del nuovo lavoratore considerato).

La Lodato si è difesa sostenendo che nel calcolo si dovessero includere anche i **lavoratori stagionali**.

La CG è stata chiamata ad interpretare gli Orientamenti in materia di aiuti all'occupazione e quelli relativi agli aiuti di Stato a finalità regionale.

G. La prassi europea / 2

Secondo la Corte, per verificare l'incremento "netto" di posti di lavoro in un'impresa:

- si deve detrarre dal numero di posti di lavoro creati in un certo periodo il numero di quelli eventualmente soppressi nello stesso periodo;
- si deve confrontare il numero medio di lavoratori subordinati occupati **a tempo pieno** nell'anno precedente la data di assunzione del nuovo lavoratore ("ULA") con il numero medio di lavoratori subordinati occupati a tempo pieno nell'anno successivo alla data di assunzione;
- i lavori a tempo parziale o **stagionali** sono frazioni di ULA;
- il secondo termine di raffronto **non può essere l'organico dell'impresa alla data dell'assunzione**, non essendo ciò in linea con l'obiettivo di favorire la stabilità o la continuità dell'occupazione.

G. La prassi europea/2

- Decisione della Commissione 2 luglio 2013, **SA. 36671** – Svezia
- Il tasso di disoccupazione giovanile in Svezia (23,6%) è superiore alla media europea (22,8%) ed è in crescita. La principale causa è la mancanza di preparazione al lavoro dei giovani alla fine degli studi.
- **Regime** di aiuti a favore di imprese che assumono lavoratori di età compresa tra **15 e 24 anni**, alla prima esperienza professionale, con un contratto misto di lavoro e formazione di durata compresa tra 6 e 12 mesi.
 - **Beneficiari:** imprese e imprenditori appartenenti alle associazioni rappresentative che hanno aderito al regime
 - **Misure:** credito d'imposta sui contributi sociali pari a circa 31% della retribuzione lorda, che non può superare circa € 1.900 mensili + sussidio di circa € 260/lavoratore/mese per costi di formazione, per 12 mesi
 - **Intensità massima:** ≤ 50% costi ammissibili
 - **Dotazione complessiva** del regime: € 123 milioni in 3 anni.

G. La prassi europea / 2

Secondo la Commissione:

- non applicabilità del Reg. n. 800/2008 perché i giovani non erano "lavoratori svantaggiati" ai sensi del Reg. (pur sussistendo altri requisiti: intensità e soglia massime, costi ammissibili e durata minima dell'impiego);
- valutazione di compatibilità *ex* 107 n. 3 lett. c) TFUE:
 - rispondenza ad un obiettivo d'interesse comune: sì, combattere disoccupazione giovanile;
 - appropriatezza della misura: sì, i contratti di formazione e lavoro di durata limitata favoriscono l'accesso al mercato del lavoro;
 - effetto d'incentivazione: sì, in mancanza di aiuti, i datori di lavoro non assumono giovani perché la minore produttività non è compensata;
 - proporzionalità: importo e intensità contenute, in linea con aiuti analoghi esentati dal RGEC;
 - limitati effetti distorsivi: il coinvolgimento delle associazioni rappresentative può agevolare l'applicazione del regime; inoltre, più dell'80% dei datori di lavoro in Svezia sono iscritti a tali associazioni; infine, il regime sarà esteso a tutti i datori di lavoro dopo un periodo iniziale.